

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 2397 e 3098-A

## RELAZIONE DELLA 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE MONTAGNINO)

Comunicata alla Presidenza l'8 aprile 1999

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-Artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-Artigiani volontari (n. 2397)

**d'iniziativa dei senatori DE CAROLIS e DUVA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1997

—————

E SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 433, in materia di efficacia dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane (n. 3098)

**d'iniziativa dei senatori BONATESTA e MULAS**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1998**

---

*del quale la Commissione propone l'assorbimento  
nel disegno di legge n. 2397*

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	4
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	7
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	8
Disegni di legge:		
– n. 2397, d’iniziativa dei senatori De Carolis e Duva e testo proposto dalla Commissione .....	»	9
– n. 3098, d’iniziativa dei senatori Bonatesta e Mulas	»	12

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo del disegno di legge che si sottopone alla discussione dell'Assemblea trae origine dalla necessità di regolare il consistente contenzioso amministrativo e giudiziario sorto sulle procedure di individuazione e inquadramento delle imprese artigiane ai fini assistenziali e previdenziali nel periodo precedente all'entrata in vigore del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.

Si ricorda che l'articolo 1 della legge 4 luglio 1959, n. 463 - la quale ha esteso l'assicurazione obbligatoria pensionistica INPS agli artigiani e ai loro familiari - rinvia, sia pure indirettamente, alla definizione propria dell'ordinamento di settore. Il suddetto articolo 1 fa riferimento infatti alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, - relativa all'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani - che a sua volta rinvia alla legge 25 luglio 1956, n. 860, ora sostituita dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, «Legge-quadro per l'artigianato», e successive modificazioni e integrazioni.

In base al riferimento alla legge n. 1533 del 1956, l'assoggettamento alla forma pensionistica in esame era correlato all'inclusione dell'impresa artigiana negli appositi elenchi redatti dalla Commissione provinciale per l'artigianato (articolo 2 della legge n. 1533 del 1956), cioè dal medesimo organo preposto alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane, ex articolo 9 della legge n. 860 del 1956, poi sostituito dall'articolo 7 della legge n. 443 del 1985.

In un primo periodo, l'INPS ha seguito l'orientamento di attenersi alle decisioni delle suddette Commissioni provinciali; in tale ambito, l'Istituto si limitava a prescrivere alle proprie sedi periferiche di segnalare alle Commissioni i casi di (presunto)

contrasto con la nozione posta dalla normativa di settore, affinché le stesse Commissioni decidessero in merito (si veda la circolare INPS n. 1174 del 22 giugno 1968).

In un secondo momento, l'INPS ha ritenuto di poter procedere autonomamente a variazioni di classificazioni: tale orientamento è stato seguito anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 443 del 1985.

Si ricorda che il citato articolo 7 della legge n. 443 del 1985 prevede che gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e ogni pubblica amministrazione interessata, i quali, nell'esercizio delle proprie funzioni, riscontrino in un'impresa iscritta all'albo l'inesistenza di uno dei requisiti attinenti alla definizione di impresa artigiana, ne diano comunicazione alla Commissione provinciale competente per territorio che decide entro 60 giorni. La deliberazione fa stato ad ogni effetto e può essere impugnata dai suddetti soggetti nonché dall'impresa o da terzi interessati, entro 60 giorni dalla notifica, presso la Commissione regionale per l'artigianato. La deliberazione di quest'ultima può essere impugnata entro 60 giorni dalla notifica davanti al tribunale civile competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Il contenzioso sorto sulla base delle normative summenzionate - dopo alcune sentenze di merito favorevoli alle imprese - è stato definito dalla giurisprudenza in favore dell'INPS (a decorrere, in particolare, dalla sentenza della Corte di cassazione, sezione lavoro, n. 11863 del 2 novembre 1992).

In conseguenza alla variazione di classificazione, qualora essa consista in un disconoscimento della qualifica di impresa artigiana, l'INPS provvede alla cancellazione

dalla Gestione pensionistica relativa agli artigiani e ai loro familiari e, su richiesta, alla restituzione dei contributi. Le variazioni in esame hanno efficacia retroattiva - sempre che siano intervenute prima del 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, il cui articolo 3, comma 8, ha posto in materia il principio della non retroattività, anche con riferimento ai rapporti per i quali pendessero, alla suddetta data, controversie non definite con sentenze passate in giudicato.

Successivamente, l'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 6 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 1993, ha disposto che le iscrizioni effettuate presso gli sportelli polifunzionali di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni e integrazioni, si perfezionano ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali attraverso gli atti istruttori svolti dagli sportelli medesimi ed hanno effetto immediato. La Commissione provinciale per l'artigianato, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione presso lo sportello, provvede d'ufficio, ovvero su richiesta del soggetto iscritto o della pubblica amministrazione interessata, alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana, adottando provvedimento vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali, impugnabile presso la Commissione regionale e successivamente davanti al tribunale civile secondo la procedura del citato articolo 7 della legge n. 443 del 1985.

La nuova disciplina ha dunque risolto la controversia in esame, ma non ha definito, come detto, il contenzioso pregresso.

Tali essendo le premesse, il disegno di legge che si sottopone all'esame dell'Assemblea ha, come si è detto, il fine di definire il contenzioso sorto nel regime previdente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 6 del 1993.

Esso dunque riguarda i soggetti la cui iscrizione e posizione contributiva presso la Gestione pensionistica INPS relativa agli

artigiani e ai loro familiari siano state cancellate a seguito di variazione di classificazione con effetto retroattivo.

All'articolo 1, il comma 1 prevede che tali soggetti possano chiedere, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, e sempre che non abbiano presentato istanza di rimborso dei contributi, la convalida della posizione contributiva maturata presso la suddetta Gestione. Ai fini della medesima convalida, si richiama il citato articolo 3, comma 8, della legge n. 335 del 1995; l'ultimo periodo del medesimo comma 1 pone poi una norma specifica per il caso in cui il reinquadramento retroattivo dell'impresa avesse determinato l'iscrizione del titolare (e dei familiari) alla Gestione pensionistica INPS relativa ai soggetti esercenti attività commerciali. Si stabilisce, in tale ipotesi, il diritto alla restituzione dei contributi eventualmente già versati - in virtù della retroattività dell'inquadramento - presso quest'ultima Gestione e relativi al periodo oggetto della convalida in esame.

Il comma 2 prevede che gli eventuali giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge siano dichiarati estinti, con integrale compensazione delle spese.

Al comma 3 dell'articolo 1, modificato da due emendamenti accolti dalla Commissione, sono fatti salvi gli effetti giuridici degli articoli 1 e 3 del predetto decreto-legge n. 6 del 1993, relativamente alla natura vincolante dei provvedimenti delle commissioni provinciali per l'artigianato adottati nei termini e con le modalità di cui allo stesso articolo 3. Viene altresì confermato il principio della non retroattività dei provvedimenti di variazione della classificazione delle imprese adottati dall'INPS, salvo i casi di inesatte dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 8, della legge di riforma previdenziale n. 335 del 1995 e vengono fatti salvi gli effetti giuridici dell'articolo 7 della legge n. 443 del 1985, relativamente alle procedure da seguire avverso le deliberazio-

ni della commissione provinciale per l'artigianato.

Aderendo alla condizione posta dalla Commissione bilancio in sede di espressione del parere, è stato poi inserito, con l'accoglimento di uno specifico emendamento, un articolo aggiuntivo recante la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1. Nella quantificazione di tali oneri, ci si è attenuti alle indicazioni contenute nella relazione tecnica predisposta dal Governo in seguito alla richiesta avanzata dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento.

La Commissione propone infine di dichiarare assorbito il disegno di legge n. 3098, nella considerazione che esso, pur attraverso la differente strada dell'interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di efficacia dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, persegue una finalità analoga, almeno sul piano previdenziale, a quella perseguita, ad avviso della Commissione in modo più puntuale, dal disegno di legge n. 2397, del quale si raccomanda pertanto una sollecita approvazione.

MONTAGNINO, *relatore*

**PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PINGGERA)

**sul disegno di legge n. 2397**

17 febbraio 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole: la normativa, infatti, non comporta problemi di compatibilità costituzionale, salvo che per la competenza primaria attribuita in materia di artigianato alle regioni e province autonome. Al riguardo, sarebbe necessaria una esplicita clausola di salvaguardia, dato che la normativa previdenziale in questione assume come presupposto la qualificazione dell'attività come artigianale, rimessa a normative regionali e provinciali nei casi di competenza primaria.

**sul disegno di legge n. 3098**

1° aprile 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con alcune perplessità sull'esclusione dalle procedure concorsuali per tutte le imprese artigiane, che non sempre sono di dimensioni modeste: in tal modo, infatti, potrebbe risultare violato il principio della parità di trattamento. Si segnala, inoltre, la necessità di tener conto delle attribuzioni proprie delle regioni e delle province autonome, anche nella definizione dell'impresa artigianale.

**su emendamenti al disegno di legge n. 2397**

7 luglio 1998

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge n. 2397, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, confermando tuttavia la necessità di rendere compatibile la normativa in esame alle prescrizioni di rango costituzionale che riservano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano la qualificazione delle attività economiche come artigianali.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORANDO)

**sul disegno di legge n. 2397  
e su emendamenti**

16 febbraio 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 1.0.1; esprime altresì parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 1.1, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**DISEGNO DI LEGGE N. 2397**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI  
DE CAROLIS E DUVA

---

**Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-Artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-Artigiani volontari**

Art. 1.

1. A sanatoria delle posizioni contributive dei titolari e soci di imprese artigiane, iscritte all'albo o negli elenchi della commissione provinciale, per l'artigianato, di cui alle leggi 25 luglio 1956, n. 860, e 8 agosto 1985, n. 443 e, quindi, negli elenchi formati ai fini dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266, gli stessi possono chiedere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in costanza di iscrizione nel suindicato albo, che i contributi già versati ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463, e per i quali non sia stata presentata istanza di rimborso, siano convalidati ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i corrispondenti periodi pregressi rispetto ai quali l'impresa sia stata reinquadrata d'ufficio da parte dell'INPS nel settore industria o terziario con il conseguente annullamento dei contributi, purché l'impresa risultasse regolarmente iscritta all'Albo suddetto in base ad apposita delibera di iscrizione o di conferma di iscrizione della commissione provinciale per l'artigianato.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

---

**Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-Artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-Artigiani volontari**

Art. 1.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Qualora l'INPS abbia provveduto a detto reinquadramento nel settore terziario, i soggetti medesimi hanno diritto alla restituzione dei contributi eventualmente già versati, in misura totale o parziale, alla gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali.

2. Gli eventuali giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono dichiarati estinti, con integrale compensazione delle spese.

3. Sono fatti salvi gli effetti giuridici degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, relativamente alla natura vincolante dei provvedimenti delle commissioni provinciali per l'artigianato, in materia di verifica della sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana del titolare e dell'impresa; dall'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativamente al rispetto del principio della non retroattività per quanto concerne i provvedimenti di variazione della classificazione delle imprese adottati dall'INPS; dall'articolo 7 della legge 8 agosto 1985, n. 443, relativamente alle procedure da seguire avverso le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. Sono fatti salvi gli effetti giuridici degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, relativamente alla natura vincolante dei provvedimenti delle commissioni provinciali per l'artigianato, **adottati nei termini e con le modalità di cui al citato articolo 3**, in materia di verifica della sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana del titolare e dell'impresa; **dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativamente al rispetto del principio della non retroattività, salvo i casi di inesatte dichiarazioni**, per quanto concerne i provvedimenti di variazione della classificazione delle imprese adottati dall'INPS; **dell'articolo 7 della legge 8 agosto 1985, n. 443, relativamente alle procedure da seguire avverso le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato.**

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.100 milioni per l'anno 1999 e in lire 4.600 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**ro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.**

**2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

**DISEGNO DI LEGGE N. 3098**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI  
BONATESTA E MULAS

---

Art. 1.

1. L'articolo 5, quarto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, deve interpretarsi nel senso che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ha efficacia costitutiva a tutti gli effetti di legge e verso la pubblica amministrazione e determina l'esclusione dall'assoggettabilità dell'impresa artigiana al fallimento ed alle altre procedure concorsuali.